

Codice A1819C

D.D. 17 dicembre 2025, n. 2655

Approvazione schema di Accordo tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 per l'analisi dei dissesti e delle opere di difesa in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO).



ATTO DD 2655/A1800A/2025

DEL 17/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 per l'analisi dei dissesti e delle opere di difesa in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO).

Premesso che:

- nel 2012 si è verificato nel comune di Quincinetto località Chiappetti un crollo che ha coinvolto la viabilità comunale e soprattutto l'autostrada A5 Torino-Aosta: a seguito di tale dissesto sono state attivate numerose e complesse attività coinvolgenti diversi soggetti tra cui la Regione Piemonte;
- a seguito di tale crollo si è verificato che non si tratta di un fenomeno episodico risulta correlato ad un dissesto che può determinare il ripetersi del fenomeno;
- con DGR n. 106-9013 del 16 maggio 2019 veniva approvato lo schema del protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, S.A.V. (Società Autostrade Valdostane S.p.A.), Università di Firenze e Comune di Quincinetto (TO) per la migliore integrazione dei progetti e delle iniziative volte alla riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO), la cui durata del protocollo era quinquennale;
- è in corso di definizione un nuovo protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A., Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, Comune di Quincinetto (TO), Prefettura di Torino per la gestione congiunta delle iniziative volte alla riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto di durata annuale;
- la Regione attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, promuove iniziative e studi di approfondimento sulla pericolosità geologica locale, svolge attività di prevenzione del rischio geologico e gestisce interventi per la mitigazione del rischio geologico, nonché coordina le attività per la gestione della rete trasportistica e la programmazione e gestione delle emergenze di protezione civile;
- la Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con Università, Fondazioni e

Istituti di ricerca;

- l'Università degli Studi di Torino attraverso il Dipartimento di Scienze della terra (DST) svolge attività di studio e di ricerca nel campo dei rischi naturali;
- l'art.66 del DPR n.382 dell'11/7/1980 prevede che le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- il DST è interessato allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dell'analisi dei dissesti e dell'evoluzione del territorio piemontese;
- presso il DST opera un gruppo di Ricercatori e Docenti il cui scopo è quello di svolgere attività di ricerca e di formazione relativamente all'ambito della sperimentazione, dell'esecuzione e interpretazione di studi geomorfologici, di indagini geologiche, geomorfologiche e geofisiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio e alla valutazione di pericolosità e rischio;
- nel periodo 2020-2022 il DST ha stipulato con il Comune di Quincinetto un accordo quadro triennale e due successive convenzioni operative finalizzati alla caratterizzazione del fenomeno franoso di località Chiappetti a Quincinetto;

Considerato che:

- sono state realizzate delle opere di mitigazione del rischio da parte del Comune di Quincinetto e di SAV;
- permane la necessità di svolgere ulteriori specifiche attività tecnico scientifiche finalizzate ad approfondire il modello geologico-geomorfologico di supporto, anche attraverso l'interpretazione dei risultati delle attività di monitoraggio (in particolare a partire dalle precipitazioni che hanno interessato il versante nella primavera del 2024), a valutare il rischio residuo a conclusione delle opere realizzate, ed eventualmente a rimodulare la pianificazione di emergenza.

Dato atto che:

- la Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente esercita funzioni amministrative di pianificazione, programmazione e indirizzo in materia di governo del territorio e tutela ambientale;
- la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha tra le sue materie di competenza la programmazione e finanziamento di opere pubbliche e di interventi di sistemazione idraulica, idrogeologica e per la difesa del suolo, la gestione tecnico-amministrativa delle attività conseguenti al verificarsi di calamità naturali, la difesa del suolo per quanto attiene alla sistemazione idrogeologica ed idraulica ed alla individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio, prevenzione del rischio sismico e geologico, il coordinamento regionale delle attività di protezione civile;
- il Settore Geologico afferente alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha anche il compito di supportare le politiche regionali collegate all'ambiente e alla pianificazione territoriale;
- il DST ha condotto sul sito in oggetto numerose ricerche per conto proprio, tra cui 3 borse di studio, 1 dottorato di ricerca, 3 tesi di laurea, 2 pubblicazioni scientifiche risultando pertanto particolarmente qualificato a questa forma di collaborazione;

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono determinate

condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- la deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. n.50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Considerato che

La Regione e l'UNITO-DST hanno l'obiettivo condiviso di avviare un lavoro di analisi di dati e ravvisano l'opportunità di collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni mediante la sottoscrizione di un Accordo che garantirà:

- alla Regione risultati utili all'attività istituzionale di gestione e controllo del territorio, in particolare per la gestione del territorio nel comune di Quincinetto loc. Chiappetti coinvolto da un non comune dissesto;
- a UNITO-DST l'acquisizione di dati utili ad aumentare il sistema delle conoscenze, in ambito scientifico, sulla valutazione della pericolosità da frana e sul rischio residuo.

Dato atto che risulta opportuno:

- avvalersi della collaborazione dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra in quanto enti tecnici-scientifici in possesso dei requisiti di competenza e professionalità;
- provvedere, a tal fine, a disciplinare i reciproci rapporti tramite un accordo di collaborazione che definisca in modo puntuale le modalità con cui impostare il supporto tecnico-scientifico dell'UNITO-DST;
- destinare risorse regionali pari ad un massimo di euro 20.000,00, quale costo stimato a ristoro delle spese che si presume saranno sostenute dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra;

Dato atto, inoltre, che

- le attività oggetto dell'Accordo risultano compatibili, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali delle Parti, le quali mettono a disposizione le loro competenze che risultano idonee alla realizzazione delle attività in progetto.
- la Regione concorre alla realizzazione delle attività previste nell'Accordo tramite l'impiego di propri dati, mezzi, attrezzature, strumentazione e personale tecnico.
- l'importo previsto, pari ad un massimo di euro 20.000,00, trova copertura sul capitolo 114184 Missione 11 (Soccorso civile), programma 11.01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti), del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse di:

- sottoscrivere uno specifico Accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 per l'analisi dei dissesti e delle opere di difesa in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO), così come previsto nello schema di Accordo tra Regione Piemonte e l'Università di Torino Dipartimento di Scienze della Terra allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- procedere, all'impegno sul capitolo di spesa 114184 "Spese di progettazione per interventi urgenti

a tutela dell'incolumità pubblica (L.R. 38/1978, modificata e integrata dalla L.R.79/1979)" di un importo complessivo di € 20.000,00 a favore dell'Università di Torino Dipartimento di Scienze della Terra (Cod. Benef. 85459), sull'annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Legge 29/12/2022 n.197;
- D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- DGR n.11-739 del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- LR n.16 del 6/08/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR n. 5-1482 dell'8/8/2025 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

- 1) di richiamare le premesse per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Terra ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 per l'analisi dei dissesti e delle opere di difesa in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO), allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che potrà subire solo modifiche secondarie non sostanziali;
- 3) di impegnare sul capitolo di spesa 114184 "Spese di progettazione per interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica (L.R. 38/1978, modificata e integrata dalla L.R.79/1979)" un importo complessivo di € 20.000,00 a favore dell'Università di Torino Dipartimento di Scienze della Terra (Cod. Benef. 85459), sull'annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

4) di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;

5) di demandare al Settore Geologico con la collaborazione del Settore Protezione Civile e del Settore Difesa Suolo l'attuazione dell'Accordo;

6) di dare atto che le Parti svolgeranno le attività di cui allo schema di Accordo nei tempi e con le modalità stabiliti nella stessa;

7) di disporre la non esclusività del rapporto, prevedendo la possibilità che eventuali altre proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe caratteristiche verranno allo stesso modo prese in considerazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ACCORDO_EX_ART._15_UNITO_quinci.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA

PER

L'Analisi dei dissesti e delle opere di difesa in località Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO).

TRA

la REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), di seguito indicata come
“Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Ing. Bruno Ifrigerio,
domiciliato, ai fini previsti dal presente Accordo, presso la sede della Regione
in Piazza Piemonte, n. 1, a Torino, autorizzato alla stipula del presente
Accordo dalla determina dirigenziale n.... del... dicembre 2025

e

l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra (di seguito UNITO-DST), con sede in Torino, via Valperga Caluso n 35, Torino - C.F.: 80088230018, P. I. 02099550010 PEC dst@pec.unito.it, rappresentato dal Prof. Alessandro Pavese, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento n.... del 17 dicembre 2025 domiciliato per la carica presso la sede del medesimo (di seguito anche UNITO - DST);

PREMESSO CHE

- la Regione attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,

studi geomorfologici, di indagini geologiche, geomorfologiche e geofisiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio e alla valutazione di pericolosità e rischio;

- nel 2012 si è verificato nel comune di Quincinetto in località Chiappetti un fenomeno di crollo che ha coinvolto la viabilità comunale e soprattutto l'autostrada A5 Torino-Aosta; a seguito di tale dissesto sono state attivate numerose e complesse attività coinvolgenti diversi soggetti tra cui la Regione Piemonte;
- con DGR n. 106-9013 del 16 maggio 2019 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, S.A.V. (Società Autostrade Valdostane S.p.A.), Università di Firenze e Comune di Quincinetto (TO) per la migliore integrazione dei progetti e delle iniziative volte alla riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO); la durata del protocollo era quinquennale;
- nel periodo 2020-2022 il DST ha stipulato con il Comune di Quincinetto un accordo quadro triennale e due successive convenzioni operative finalizzati alla caratterizzazione del fenomeno franoso di località Chiappetti a Quincinetto;
- nel corso del 2025 sono state avviate le attività finalizzate alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa per la gestione congiunta del nuovo quadro di riferimento a seguito degli interventi di mitigazione del rischio realizzati presso la località Chiappetti.

CONSIDERATO CHE

	sono state realizzate delle opere di mitigazione del rischio da parte del Comune di Quincinetto e di S.A.V;	
	permane la necessità di svolgere ulteriori specifiche attività tecnico scientifiche finalizzate ad approfondire il modello geologico-geomorfologico di supporto, anche attraverso l’interpretazione dei risultati delle attività di monitoraggio (in particolare a partire dalle precipitazioni che hanno interessato il versante nella primavera del 2024), a valutare il rischio residuo a conclusione delle opere realizzate ed eventualmente a rimodulare la pianificazione di emergenza.	
	VISTO	
	il reciproco interesse delle Parti a formalizzare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività istituzionali nei rispettivi campi di azione.	
	VISTO	
	l’articolo 15 della Legge n. 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.	
	CONSIDERATO INOLTRE CHE	
	Pagina 4 di 18	

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nell'eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi

disposizione le loro competenze che risultano idonee alla realizzazione delle attività in progetto.

VERIFICATO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il citato articolo 15 della legge 241/1990 consente di stipulare accordi indirizzati a una cooperazione tra enti pubblici interessati ed aventi alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico per realizzare una sinergia tra competenze pubbliche che non sarebbe possibile perseguire così efficacemente mediante ricorso al mercato;
- l' art. 66 del D.P.R. 382/1980 come modificato dall'art. 4 co. 5 della L. 370/1999, nonché l'art. 49 del R.D. 1592/1933 consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- il presente Accordo è indirizzato a una cooperazione tra gli enti pubblici interessati che ha alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- le amministrazioni stipulanti sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'Accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una si-

	nergica convergenza;	
	• i singoli Enti possiedono il know-how e le risorse anche materiali neces-	
	sarie per lo svolgimento della relativa attività;	
	• è pertanto di interesse delle Parti realizzare una collaborazione per	
	l’attuazione degli obiettivi evidenziati in premessa.	
	CONSIDERATO CHE	
	• Regione Piemonte e UNITO-DST ritengono opportuno cooperare, ai	
	sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e dell’articolo 7, comma 4, del	
	decreto legislativo 36/2023, al fine di assicurare un elevato livello	
	qualitativo degli studi relativi ai rischi geomorfologici in Piemonte.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI DEFINISCE E SI	
	STIPULA	
	QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	Premesse	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Accordo.	
	Art. 2	
	Oggetto e finalità dell’Accordo	
	La Regione Piemonte e UNITO-DST stipulano il presente Accordo, ai sensi	
	dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
	Il presente Accordo individua i contenuti e le modalità di esecuzione della	
	collaborazione tra Regione Piemonte e UNITO - DST per l’Analisi dei	
	dissesti e delle opere di difesa in località Chiappetti nel Comune di	
	Quincinetto (TO).	
	Pagina 8 di 18	

La finalità del presente Accordo è quella di avviare, fra le istituzioni pubbliche competenti, la costruzione di un comune e reciproco arricchimento tecnico scientifico e applicarlo alla problematica dei rischi geomorfologici nel territorio della Regione.

Le attività da realizzare sono descritte agli articoli 3, 4, 5.

Art. 3

Obiettivi dell'Accordo

Con il presente Accordo la Regione e il DST, si impegnano a collaborare, ognuno per le proprie competenze, nei seguenti ambiti:

- a) svolgendo un approfondimento geologico e geomorfologico sulla natura, sullo stato e sull'evoluzione del versante destro della Dora Baltea nel Comune di Quincinetto con particolare attenzione allo stato della frana in località Chiappetti e alla suscettibilità allo sviluppo dei dissesti;
- b) effettuando analisi dei dati di monitoraggio disponibili per i dissesti in esame;
- c) effettuando la valutazione degli aspetti geologico geomorfologici del rischio residuo alla luce della combinazione dei diversi interventi realizzati sul sito.

Art. 4

Compiti dell'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra

Le attività di supporto tecnico scientifico da parte di UNITO-DST si esplicitano come segue.

Il DST per le finalità oggetto del presente Accordo si impegna a:

- contribuire alla predisposizione del Piano Operativo di Lavoro (POL);

	• predisporre dopo il primo semestre un rapporto tecnico sulle tematiche dei punti "a" e "b" e un rapporto tecnico preliminare sul punto“c” di cui all'art. 3 e dei rapporti finali sulle tematiche di tutti i punti del medesimo articolo;	
	• partecipare a riunioni e comitati fornendo assistenza tecnica alla Regione Piemonte nell’analisi critica di documenti presentati dagli altri partecipanti, sugli aspetti tecnico scientifici riguardanti la frana in località Chiappetti.	
	Il DST dovrà produrre il POL con il coordinamento della Regione entro 30	
	giorni dalla stipula del presente Accordo. Il POL, in linea con quanto riportato	
	in precedenza, dettaglierà le attività e le relative modalità di svolgimento e	
	dovrà essere approvato dalla Regione. Il POL inoltre dovrà tenere conto del	
	nuovo Protocollo d’Intesa in fase di perfezionamento. Qualora si rendessero	
	necessarie eventuali variazioni, queste dovranno essere concordate dalle Parti.	
	Art. 5	
	Compiti della Regione Piemonte	
	La Regione Piemonte svolge il coordinamento delle attività del presente	
	Accordo.	
	Per le finalità oggetto del presente Accordo, mette a disposizione personale	
	tecnico, strumentazione e documentazione geologica e svolge le seguenti	
	attività:	
	• coordinamento per la predisposizione del POL di cui all’art. 4;	
	• raccordo tecnico istituzionale con i vari soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno franoso;	
	• sopralluoghi e confronto tecnico in relazione ai risultati delle analisi	
	Pagina 10 di 18	

specialistiche.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Parti.

Art. 6

Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno, prorogabile previo accordo tra le Parti.

Qualora, per cause non imputabili alle Parti, non sia possibile il rispetto dei termini previsti nel POL, le Parti, di comune accordo sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del cronoprogramma stesso al fine di ultimare le attività oggetto del presente Accordo, anche attraverso una rimodulazione delle stesse, ferma restando la scadenza naturale dell'Accordo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, potrà essere esercitato con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 7

(Modalità di attuazione dell'Accordo)

Le modalità di attuazione dell'Accordo sono dettagliate nel POL di cui agli art. 4 e 5.

Art. 8

(Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.

Art. 9

(Diritti delle Parti sul Foreground)

	Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o	
	forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime	
	dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa	
	stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata	
	diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al	
	conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il	
	diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti	
	concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di	
	tutela di privativa industriale.	
	L’eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di	
	separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni	
	saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione	
	brevettale dei risultati.	
	Art. 10	
	(Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)	
	La pubblicazione e/o la presentazione a congressi dei risultati scientifici	
	ottenuti nell’ambito delle attività del presente Accordo, dovranno essere	
	concordate preventivamente, comunicandone gli estremi in forma scritta.	
	Sempre previo accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici	
	realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero	
	pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l’obbligo di citare il	
	presente Accordo e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.	
	Art. 11	
	(Uso dei segni distintivi)	
	Pagina 12 di 18	

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo della Regione e quelli di UNITO-DST potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione del nome e del logo della Regione e quelli di UNITO-DST, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata e comunque non potranno mai essere adottati/utilizzati a scopi pubblicitari.

Art. 12

Oneri (Piano economico)

Per lo sviluppo delle attività previste dal presente Accordo, la Regione si impegna a rimborsare al DST, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sino ad un importo massimo di € 20.000,00 (o.f.i.) .

Tale importo è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale.

Art. 13

Modalità di rendicontazione delle spese sostenute

Il DST trasmette alla Regione una relazione alla scadenza del primo semestre e una finale al termine del secondo sulle attività svolte, in coerenza con il POL e riportando nel dettaglio le spese sostenute per ciascuna delle attività previste agli art.3 e 4, per spese per prestazioni a vacazione e spese per sopralluogo del personale strutturato e non.

Art. 14

	Modalità di pagamento	
	L'importo massimo di € 20.000,00 (o.f.i.) (v. art. 12 “Piano economico”) è	
	riconosciuto secondo lo schema seguente:	
	a) prima tranche (anticipo) pari ad € 5.000,00 (o.f.i.) a fronte della	
	presentazione del POL da parte del DST e verificato dalla Regione;	
	b) seconda tranche, a saldo, a fronte di una relazione presentata dal DST e	
	verificata dalla Regione; tale relazione rendiconta, in coerenza con il POL,	
	tutte le attività svolte e le spese sostenute dalla firma del Accordo e fino alla	
	scadenza.	
	UNITO-DST invierà alla Regione Piemonte tramite PEC, una nota di debito	
	con la richiesta di pagamento.	
	Gli importi di cui sopra potranno essere versati sul Conto di Contabilità	
	Speciale IT41T0100004306TU0000002214 presso sezione provinciale della	
	Banca d'Italia di Torino, indicando nella causale del versamento il codice del	
	Dipartimento D220.	
	Art. 15	
	Responsabili scientifici e referenti delle attività	
	Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio Ente e tra loro,	
	lo svolgimento delle attività indicate agli articoli 3, 4 e 5, le Parti designano i	
	responsabili di seguito indicati:	
	• per Regione Piemonte: Ing. Michele Marino;	
	• per Università di Torino: Prof. Giandomenico Fubelli.	
	Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro	
	responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte,	
	qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo,	
	Pagina 14 di 18	

uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai fini del presente Accordo l'Università degli Studi di Torino - sede legale Via Verdi 8 10124 Torino - è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è contattabile attraverso i seguenti recapiti: ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@unito.it.

Per la Regione Piemonte il titolare del trattamento è la Giunta Regionale e il delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Art. 17

Sicurezza

Ogni qualvolta le esigenze per l'attuazione dell'Accordo lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli

	stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del	
	Dipartimento e dell'Ente.	
	Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del	
	proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a	
	frequentare le strutture dell'altra parte.	
	Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di	
	sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.	
	Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di	
	assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del	
	lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti	
	applicativi.	
	Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto	
	dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	
	In particolare per gli ingressi al Palazzo Unico Regionale occorre attenersi a	
	quanto stabilito dal Disciplinare per l'accesso alla sede istituzionale	
	amministrativa della Giunta Regionale del Piemonte, approvato con Delibera	
	della Giunta Regionale n. 25-1440 del 28 luglio 2025.	
	Art. 18	
	Disciplina delle controversie	
	Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	nascere dall'interpretazione del presente Accordo.	
	Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente	
	Accordo, che non si siano potute definire in via stragiudiziale, sono deferite	
	alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo	
	133, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	
	Pagina 16 di 18	

Art. 19

Sottoscrizione da parte di altri Soggetti

Potranno aderire, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, altri soggetti pubblici che condividano finalità e obiettivi di progetto, così come definiti agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.

Art. 20

Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere finanziario è interamente a carico dell'Università degli Studi di Torino. L'imposta è assolta in modalità virtuale, come previsto dall'Articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Tale assolvimento avviene in virtù dell'Autorizzazione n. 112274, rilasciata in data 20 luglio 2018, e dell'Autorizzazione specifica concessa all'Università degli Studi di Torino dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, in data 4 luglio 1996, Prot. 93050/96 (chiarire quale delle autorizzazioni citate è corretta).

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR 131/86 e i conseguenti oneri saranno a carico di chi richiede tale registrazione.

Articolo 21

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

	Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e	
	nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di	
	completa accettazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990	
	n. 241 e nel rispetto dell'articolo 20 comma 1 bis del decreto legislativo 7	
	marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente	
	Il Direttore del Dipartimento (DST)	Per la Regione Piemonte
	Prof. Alessandro PAVESE	Direttore della Direzione Opere
		Pubbliche, Difesa del Suolo,
	La Direttrice – Direzione Ricerca	Protezione Civile, Trasporti e
	Innovazione e Internazionalizzazione	Logistica
	Dott.ssa Elisa ROSSO	Ing. Bruno Ifrigerio
	Per presa visione/accettazione il	
	Responsabile scientifico (DST)	
	Pagina 18 di 18	